

Fano, lì 10.09.2026

*A tutte le Aziende interessate
loro sedi*

CIRCOLARE N. 23/2026

OGGETTO: MALATTIA INPS – riconoscimento della prestazione economica - Circolare INPS n. 92 del 04/09/2026 - Chiarimenti e superamento del precedente orientamento applicativo.

L'INPS, con la **Circolare n. 92 del 4 settembre 2026**, è intervenuta per riordinare e aggiornare le indicazioni operative relative all'individuazione della **data di inizio della prognosi nei certificati medici di malattia e al conseguente riconoscimento della prestazione previdenziale**.

Di seguito si riporta l'analisi del quadro normativo, delle precedenti prassi e delle nuove disposizioni applicative.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

Ai fini dell'erogazione dell'indennità economica di malattia a carico dell'INPS, il lavoratore ha l'obbligo di produrre una certificazione medica che attesti l'incapacità temporanea al lavoro sin dal primo giorno dell'evento.

In linea generale, l'indennità giornaliera di malattia decorre dal 4° giorno del periodo di malattia, computando come primi 3 giorni il c.d. "periodo di carenza" (di norma a carico del datore di lavoro secondo quanto previsto dai singoli CCNL).

Il Regolamento INAM (Ente confluito nell'INPS - D.M. 16 maggio 1963) e le storiche circolari dell'INPS hanno stabilito che il primo giorno dell'evento coincide di norma con la **data di rilascio del certificato medico**. Tale data è fondamentale per il calcolo della carenza, delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e delle eventuali sanzioni disciplinari/previdenziali (es. assenza a visita fiscale di controllo).

LA DISCIPLINA PRECEDENTE E RETRODATAZIONE DEL CERTIFICATO

In passato, in via eccezionale e per non penalizzare il lavoratore nei casi di ritardo nella visita domiciliare rispetto alla chiamata del medico, **l'INPS riconosceva la copertura previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:**

- valorizzazione della sezione *"Dichiara di essere ammalato dal..."* con l'indicazione della data del giorno precedente.
- Indicazione esplicita nel certificato che si trattava di **visita domiciliare**.

LE MOTIVAZIONI DEL SUPERAMENTO DELL'ORIENTAMENTO DELL'INPS

L'Istituto, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rilevato **l'esigenza di adottare un'interpretazione evolutiva della norma.**

Le ragioni alla base della revisione sono riconducibili ad una profonda riorganizzazione e trasformazione dell'assistenza territoriale e del ruolo del medico di medicina generale in un contesto di carenza strutturale e progressiva diminuzione degli stessi medici su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, è diffusa la prassi di accesso agli ambulatori **esclusivamente su prenotazione/programmazione**, al fine di evitare sovraffollamenti.

Tali fattori possono determinare l'impossibilità oggettiva per il medico di effettuare la visita (sia domiciliare che in studio) nello stesso giorno in cui viene contattato dal lavoratore o nel giorno immediatamente successivo.

NUOVA DISPOSIZIONE IN VIGORE DAL 04/09/2026

A decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare n. 92 (ossia dal **4 settembre 2026**), l'INPS stabilisce che la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico **ANCHE NEL CASO DI VISITA AMBULATORIALE.**

Il beneficio resta circoscritto al solo **giorno immediatamente precedente** alla data di redazione del certificato.

Il nuovo criterio si applica alla certificazione di **primo rilascio**, ma resta valido anche per i certificati di **continuazione** e di **ricaduta** della malattia.

La retrodatazione al giorno precedente **non è riconosciuta** se tale giorno coincide con il **sabato**, la **domenica** o un **festivo infrasettimanale**. In tali giornate la continuità assistenziale è garantita dai servizi territoriali dedicati (**Guardia Medica**), ai quali il lavoratore è tenuto a rivolgersi.

Resta escluso qualsiasi riconoscimento previdenziale per date antecedenti di oltre un giorno rispetto a quella di rilascio del certificato.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*